

REGOLAMENTO (UE) 2018/1541 DEL CONSIGLIO**del 2 ottobre 2018****che modifica i regolamenti (UE) n. 904/2010 e (UE) 2017/2454 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema attuale per l'imposizione degli scambi tra Stati membri è basato su un regime transitorio introdotto nel 1993, che è divenuto obsoleto e vulnerabile alle frodi nel contesto di un sistema estremamente complesso di imposta sul valore aggiunto (IVA). Nell'ottobre 2017 la Commissione ha presentato una proposta legislativa che definisce i principi di un sistema definitivo dell'IVA per gli scambi transfrontalieri tra imprese tra Stati membri e che si baserebbe sull'imposizione delle forniture transfrontaliere nello Stato membro di destinazione. Considerato il fatto che l'attuazione completa del sistema definitivo dell'IVA per gli scambi intraunionali potrebbe richiedere diversi anni, sono necessarie misure a breve termine per combattere la frode transfrontaliera in materia di IVA in modo più efficace e tempestivo. Anche il miglioramento e la semplificazione degli strumenti di cooperazione amministrativa, in particolare Eurofisc, sono di importanza fondamentale nella lotta contro la frode in materia di IVA in generale e per rafforzare la fiducia tra le autorità fiscali prima dell'introduzione del regime definitivo dell'IVA.
- (2) L'esecuzione di un'indagine amministrativa è spesso necessaria per combattere le frodi in materia di IVA, in particolare quando il soggetto passivo non è stabilito negli Stati membri in cui l'imposta è dovuta. Per assicurare la corretta applicazione dell'IVA ed evitare la duplicazione del lavoro e un onere amministrativo per le autorità fiscali e le imprese, quando almeno due Stati membri ritengono che sia necessaria un'indagine amministrativa sugli importi dichiarati da un soggetto passivo non stabilito sul loro territorio ma ivi tassabile, lo Stato membro in cui è stabilito il soggetto passivo dovrebbe intraprendere l'indagine, a meno che non sia in grado di fornire le informazioni richieste. Gli Stati membri richiedenti dovrebbero essere pronti ad aiutare lo Stato membro di stabilimento partecipando attivamente all'indagine. Poiché i funzionari degli Stati membri richiedenti potrebbero avere una migliore conoscenza dei fatti e delle circostanze del caso e qualora lo Stato membro interpellato non abbia richiesto la partecipazione di funzionari degli Stati membri richiedenti, questi ultimi dovrebbero poter essere presenti durante l'indagine amministrativa nella misura in cui siano soddisfatte le condizioni previste dalla

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 3 luglio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)

⁽²⁾ Parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)

